

se siano stati forniti da Governo o da singoli ministeri coinvolti a vario titolo nell'iniziativa finanziamenti o contributi per la realizzazione di Tebio. (3-05639)

FIORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il capo della Polizia dottor Masone ha inviato ai Ministro dell'interno Bianco un allarmato rapporto nel quale si denunciano i gravi rischi che la prossima manifestazione del *Gay Pride* comporterà per l'ordine pubblico, in detto rapporto il capo della Polizia fa presente l'impossibilità di controllare tale evento con la quasi certezza che frange estreme di partecipanti insceneranno manifestazioni provocatorie, contestatrici e irridenti nei confronti del Giubileo, del Vaticano, del Santo Padre, della comunità cattolica e dei valori nei quali questa si riconosce;

esponenti di istituzioni gay in data 23 marzo 2000 hanno preannunciato per quello stesso giorno una « marcia » contro il Vaticano;

l'arcivescovo di San Francisco William Cevada ha pubblicamente ricordato gli eccessi di oscenità, di offese al sentimento religioso, di attacchi alle istituzioni cattoliche che avvengono regolarmente nella sua città in occasioni di analoghe manifestazioni —;

quali iniziative il Governo intenda assumere per impedire che tali fatti si verifichino nelle strade di Roma in pieno Giubileo proprio nel periodo di massima presenza di pellegrini (si prevede per quei giorni, tra l'altro, un pellegrinaggio di 200 mila polacchi, la presenza di tutte le associazioni dei donatori di sangue, l'incontro mondiale dei medici cattolici);

se non ritenga necessario vietare la manifestazione gay per motivi di ordine pubblico e, in caso contrario, a chi andrà ascritta la responsabilità civile, penale e amministrativa per i danni che detta manifestazione dovesse arrecare a beni pubblici e privati, all'incolumità dei cittadini,

dei pellegrini e delle forze dell'ordine, nonché all'immagine della capitale del Paese e del centro del Cristianesimo.

(3-05640)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

CAVERI, BRUGGER, DETOMAS, ZELLER e WIDMANN. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la cooperazione transfrontaliera è uno dei capisaldi della politica europea del futuro e l'Italia ha da tempo aderito alla Convenzione di Madrid con la legge n. 948 del 1984 e con gli accordi successivi con Francia, Svizzera, Austria ed è in arrivo l'accordo con la Slovenia;

stupisce, tuttavia, che — a differenza proprio di Francia e Svizzera — l'Italia non abbia sinora sottoscritto almeno il primo dei due protocolli aggiuntivi che rafforza e modernizza la cooperazione transfrontaliera e la stessa decisione ha riguardato il secondo protocollo aggiuntivo, che si occupa dell'interessante cooperazione interitoriale —;

quali siano le ragioni del ritardo rispetto a ciascuno dei due protocolli aggiuntivi e se non si ritenga di sveltirne la firma e quale giudizio si dia sulla necessità di una revisione della legge del 1984 per adeguarla, tra l'altro, ai nuovi indirizzi regionalistici ed autonomistici. (5-07766)

CAVERI, DETOMAS, BRUGGER, ZELLER e WIDMANN. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

dagli atti parlamentari risultano ripetuti impegni dei Governi che si sono succeduti in merito alla firma dell'Italia della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, che risale al 1992;

in particolare, in risposta ad interrogazioni parlamentari, si era legata l'ade-

sione italiana alla definizione del testo di legge sulla tutela delle minoranze in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione, approvato definitivamente lo scorso anno e in vigore da gennaio e, inoltre, all'atto dell'approvazione della legge la Camera approvò un apposito ordine del giorno sulla materia che impegnava a firmare rapidamente la Carta;

inoltre, all'inizio di quest'anno, ai Paesi che già avevano aderito si sono aggiunti sia la Svezia che il Regno Unito e ciò accresce la preoccupazione per gli ormai ingiustificati ritardi dell'Italia —:

se si stia operando per la firma dell'importante documento internazionale e per presentare alla ratifica, prima della fine della legislatura, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie in ossequio a quei principi autorevolmente affermati dal Consiglio d'Europa. (5-07767)

COSTA. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il sottoscritto nella sua qualità di parlamentare riceve spesso doglianze da parte di cittadini che lamentano un atteggiamento particolarmente vessatorio delle banche nei confronti dei clienti che si trovano in posizioni debitorie;

un episodio specifico del quale il sottoscritto ha avuto diretta conoscenza riguarda i rapporti tra la Banca Crt Cassa di Risparmio di Torino ed un'azienda di Doglani (Cuneo) precisamente una piccola società;

con lettera del 21 giugno 1999 indirizzata alla società ed ai soci personalmente, il dirigente del servizio legale della Banca Crt invitava la suddetta società ed i soci personalmente in qualità di garanti a provvedere immediatamente al pagamento della somma di lire 51.531.694 oltre ad interessi a partire dal giorno 4 dello stesso mese, somma dovuta in virtù dello scoperto di un conto intestato alla società medesima. Nella stessa lettera si avvertiva

che in caso di mancato pagamento l'Istituto si riteneva libero di agire per il recupero del credito con ulteriore aggravio di spese giudiziarie;

non essendo riusciti gli interessati ad onorare il proprio debito la Banca Crt Spa dava incarico « amministrativo » per l'incasso di quanto dovutogli alla Cgc Centro gestione crediti srl con sede legale in Asti via Verdi 16 che, con lettera del 26 marzo 2000, invitava i debitori a versare presso la stessa la somma « dovuta » lire 89.177.149 nel termine di otto giorni;

un aggravio di lire 37.645.455 rispetto al debito originario in soli 9 mesi costituisce una cifra esorbitante, anche tenendo conto delle spese (che tra l'altro la stessa Cgt non ha nemmeno specificato) e degli interessi il cui tasso si aggira sul 95 per cento annuo (corrispondente appunto — per nove mesi — a 37 milioni circa di interessi sui 51 milioni di debito). Si può osservare come sia stato superato addirittura il tasso limite per la configurazione del delitto di usura;

l'esponente si faceva carico di telefonare al Centro gestione crediti di Asti ove la persona incaricata di trattare la pratica confermava il debito di 89.177.149;

a questo punto l'esponente si rivolgeva direttamente all'istituto bancario contraente del rapporto con la ditta B. & C. snc: il credito veniva allora riconteggiato e ricondotto a lire 56.298.264 (tasso d'interesse corrispondente al 12 per cento);

alla luce di questo e di moltissimi altri simili episodi che vedono protagonisti i principali istituti di credito italiani si rende necessario e opportuno predisporre idonei interventi volti a esercitare un maggiore controllo sulla liceità e correttezza del comportamento delle banche nei confronti degli utenti che spesso si trovano vittime di comportamenti vessatori anche considerando il fatto che la Banca d'Italia non sembra interessata a svolgere quel ruolo che dovrebbe svolgere —:

se effettuino indagini conoscitive sull'episodio narrato e adottino idonei

provvedimenti volti a effettuare incisivi controlli sul comportamento degli istituti di credito soprattutto quando gli stessi affidano a terzi il recupero dei propri crediti. (5-07768)

RABBITO e RAVA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'introduzione nell'ordinamento tributario del nostro Paese degli studi di settore costituisce una rilevantissima novità suscettibile di produrre effetti positivi nel rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti e risultati significativi per quanto concerne il recupero di gettito evaso;

gli studi di settore rappresentano, infatti, sofisticati strumenti di accertamento, mediante i quali l'amministrazione finanziaria è posta in condizioni di effettuare un numero più elevato di controlli sui redditi dichiarati, migliorando, allo stesso tempo, il livello qualitativo dei controlli stessi, che potranno essere più puntuali;

la utilità degli studi di settore discende dalla accuratezza con la quale si procede alla loro definizione, a tal fine dovendosi procedere a complesse procedure statistiche che implicano l'acquisizione di un'ampia base informativa e la successiva elaborazione dei dati, fondata sull'analisi di fattori interni ed esterni all'impresa, che possano incidere sulla sua redditività;

la definizione degli studi di settore si fonda, inoltre, sulla predisposizione di specifiche funzioni di ricavo per ciascun *cluster*, vale a dire per i diversi gruppi in cui vengono ricondotte le imprese interessate, in modo da individuare modelli organizzativi rappresentativi delle fattispecie considerate;

l'idoneità degli studi di settore a rappresentare adeguatamente la situazione reddituale di ciascuna impresa è, pertanto, strettamente correlata alla precisione e alla correttezza della metodologia applicata per la individuazione dei *cluster*, a tal

fine dovendosi considerare tutti gli elementi che accomunano le varie imprese operanti in ciascun settore, ma allo stesso tempo anche tutte le condizioni particolari che possono differenziare la situazione delle medesime imprese;

a tal fine, appare necessario procedere con la massima cautela nell'unificazione di diverse attività nell'ambito di uno stesso studio, verificando che le stesse presentino somiglianze ed analogie tali da giustificare il raggruppamento;

allo stesso tempo, occorre evitare di imporre, a carico di imprese che svolgono contestualmente più attività, anche strettamente correlate, onerosi adempimenti, quali, in primo luogo, la distinta annotazione dei componenti di reddito relativi a ciascuna attività e la conseguente compilazione di diversi studi di settore, soprattutto quando l'ammontare complessivo dei ricavi e dei compensi sia contenuto entro dimensioni modeste —:

se non si debba procedere ad una revisione di alcuni studi di settore già approvati, nei casi in cui si sia proceduto all'accorpamento di attività che, in realtà, non presentano caratteristiche di effettiva omogeneità, in particolare laddove, per il loro svolgimento, si richieda una diversa combinazione di fattori produttivi e di beni strumentali, nonché differenti strutture organizzative;

se non si ritenga che, in assenza di una più accurata definizione di alcuni studi di settore, si possano determinare ingiuste penalizzazioni ai danni di talune categorie di imprese, pregiudicando altresì l'efficacia degli studi stessi quale strumento di accertamento;

se, nell'ambito dell'eventuale revisione di alcuni studi di settore, non si debba anche provvedere ad una semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese che svolgono contestualmente più attività, purché strettamente connesse, soprattutto quando il volume complessivo dei ricavi sia limitato. (5-07769)

SOAVE. — *Al Ministro dell'interno.* —
Per sapere — premesso che:

in data 14-15 e 16 dicembre 1999 il Fondo Culto di detto Ministero ha messo all'asta le cascine Altenasso A, Altenasso B, San Giovanni (andata deserta), Peschiera, Forno di sua proprietà site in Marene (Cuneo);

su dette cascine sono insediate da generazioni (l'inizio del rapporto risale alla seconda metà dell'800) numerose famiglie di agricoltori (circa 50 persone);

a tutti gli affittuari fu trasmessa copia del bando menzionante l'affitto, motivo per cui ad essi, pur non concorrendo all'asta, sarebbe spettato comunque il diritto di prelazione ai sensi delle leggi n. 590 del 1965 e n. 817 del 1971;

le cascine (ad eccezione della San Giovanni, deserta) sono state aggiudicate ad un prezzo superiore al doppio del valore mercatale della zona (e che era la base d'asta) lasciando chiaramente presupporre una finalità speculativa;

su richiesta degli affittuari, a seguito di voci circolanti in zona, la locale prefettura di Cuneo ha informato verbalmente gli interessati che — a seguito di istanza degli aggiudicanti — il Fondo Culto del ministero avrebbe eccepito la validità del contratto di affitto (con parere dell'Avvocatura dello Stato di Torino) e, di conseguenza, non avrebbe più intenzione di trasmettere agli affittuari la comunicazione della vendita, *conditio sine qua* non per l'esercizio della prelazione;

questo potrebbe significare l'escomio — in tempi brevissimi — degli affittuari e dello loro famiglie;

in questi giorni, senza che alcuna comunicazione pervenisse più all'affittuario, è stata venduta a trattativa privata anche la cascina San Giovanni;

sono in gioco decine di posti di lavoro di notevole capacità professionale;

le aggiudicazioni sono state fatte per valori di svariati miliardi a persone che

non risultano essere contribuenti dello Stato di particolari possibilità economiche;

la legge finanziaria 2000 va nella direzione di dare garanzie agli affittuari dei beni del patrimonio dello Stato, delle regioni e dei comuni dichiarando che, in caso di alienazione degli stessi « occorre accordare la preferenza agli imprenditori agricoli con priorità ai giovani ». Se è pur vero che le prime vendite sono state effettuate alla fine di dicembre 1999 così non è per la vendita della cascina San Giovanni, avvenuta il 10 marzo 2000 —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda procedere alla verifica immediata della situazione considerato che su dette aziende, mediamente di 25 ha ciascuna, operano decine di giovani agricoltori che hanno investito la propria intelligenza e la propria capacità professionale nel settore rischiando ora di perdere il posto di lavoro;

se non intenda procedere alla valutazione dei margini di intervento sul risultato delle aste interessando anche il Ministero delle finanze;

se non intenda intervenire per annullare la recente vendita della cascina San Giovanni effettuata senza rispettare quanto formulato nella legge finanziaria 2000 a proposito della preferenza da accordare ai giovani agricoltori insediati sui fondi di proprietà demaniale. (5-07770)

PISAPIA. — *Al Ministro della giustizia.* —
Per sapere — premesso che:

nella sezione « C » del II reparto della Casa di reclusione di Opera-Milano è detenuto Francesco Piccolo, nato a Palmi nel 1962 per scontare una pena di ventisette anni. Ha già scontato 13 anni e 10 mesi, superando quindi la metà della pena inflittagli. Dal 1998 il signor Piccolo è affetto dal morbo di Cronh. La malattia colpisce l'intestino, non è curabile ma può essere solo stabilizzata mediante la somministrazione di farmaci che hanno la funzione di

impedire il riacutizzarsi del male. Il signor Piccolo ha già subito due interventi chirurgici ma la malattia gli provoca tuttora, quotidianamente, emorragie interne; il peso attuale del detenuto, alto un metro e ottanta circa, si aggira sui 48 chili;

Francesco Piccolo, mentre era detenuto nel carcere di Spoleto, è stato riconosciuto incompatibile con lo stato di reclusione dal professor Lionello Lolli di Perugia, specialista in materia, ed anche dal dirigente sanitario della casa di reclusione di Spoleto; il tribunale di sorveglianza di Perugia ha ritenuto, invece, che egli possa essere curato all'interno del carcere, pur riconoscendo la gravità della situazione;

il 7 settembre 1999 Piccolo è stato trasferito nella casa di reclusione di Opera e subito ricoverato presso il centro clinico dell'Istituto per un periodo di circa un mese e mezzo, per essere quindi dimesso e ubicato in una sezione a celle doppie. Da allora, fino ad oggi, è stato sottoposto a due visite ospedaliere e ad un ricovero presso l'ospedale San Carlo di Milano dal 9 al 18 marzo 2000;

attualmente, in carcere, ha continue emorragie ed è assistito solamente dal compagno di cella, cardiopatico; gli è stata negata la possibilità di usufruire di una cella singola, come suggerito dal personale medico;

in seguito alla richiesta di essere ricoverato, a proprie spese, presso la clinica « Villa Margherita » di Vicenza, la sola in Italia effettivamente specializzata in questo tipo di malattia, il presidente del tribunale di sorveglianza di Perugia aveva acconsentito ma il Dap ha deciso il suo trasferimento da Spoleto ad Opera;

nonostante la malattia che lo affligge, fino ad ora gli è stata negata la possibilità di essere adeguatamente assistito presso idonee strutture sanitarie, con il pretesto che gli istituti di pena sono attrezzati per le cure del caso e che, in caso di necessità, si può ricorrere a strutture ospedaliere esterne, sempre però con la scorta armata —:

se il Ministro non intenda verificare se esistano, nel carcere di Opera, le condizioni sanitarie perché il detenuto Francesco Piccolo possa ottenere le cure necessarie; se esistono i presupposti perché egli ottenga almeno il ricovero presso l'ospedale civile di Spoleto, ed essere assistito dal medico Lolli, o presso la clinica « Villa Margherita » di Vicenza, o altra clinica specializzata nella cura del morbo di Cronh, ai sensi dell'articolo 11 O.P.;

se non reputi che, anche all'interno delle carceri, dove le condizioni degli ammalati sono particolarmente difficili e dove spesso la struttura carceraria non è adeguata alla assistenza e alla cura dei detenuti, tant'è che sono troppo frequenti i decessi, debba essere tutelato il diritto alla vita. (5-07771)

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il gas metano per uso domestico viene pagato dagli utenti in base ai metri cubi consumati che vengono misurati attraverso i contatori forniti dall'Italgas posizionati in ogni singola utenza;

l'Italgas dichiara che ogni metro cubo di gas metano fornisce 9,200 megacalorie, valore che viene garantito a ciascun utente;

l'aggiornamento delle tariffe del gas naturale distribuito nelle reti urbane, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, viene calcolato in lire a megacaloria che vengono rapportate ai metri cubi considerando come dato effettivo che ogni metro cubo di gas fornisca 9,200 megacalorie;

sulla base di numerose segnalazioni sollevate da utenti in particolare di Torino e di sperimentazioni empiriche effettuate da alcuni laboratori privati si è appurato che il dato delle 9,200 megacalorie a metro cubo non corrisponderebbe in molti casi al vero in quanto il gas fornito dalla rete

urbana avrebbe avuto almeno fino ad oggi sovente valori calorici inferiori a quanto garantito;

in conseguenza di quanto sopra esposto l'Italgas incasserebbe ingiustificatamente somme non dovute dagli utenti costretti a consumare una maggiore quantità in metri cubi di gas per avere lo stesso numero di megacalorie garantite. La situazione è inoltre destinata ad aggravarsi progressivamente visto che gli aggiornamenti delle bollette vengono calcolati sulla base delle megacalorie;

sarebbe opportuno appurare con opportune indagini quale sia la situazione effettiva, pur comprendendo che la situazione pregressa non è facilmente accertabile, perché se i dati non ufficiali venissero confermati si configurerebbe una vera e propria anomalia a carico di milioni di utenti -:

quali iniziative il Governo intenda adottare per verificare oggettivamente la effettiva situazione e porre in essere opportuni rimedi posto che il servizio riguarda molti utenti di diverse città fra cui decine di migliaia di famiglie di Torino.

(5-07772)

DE CESARIS, VALPIANA e NARDINI.
— *Al Ministro della sanità.* — Per sapere —
premesso che:

il Piano sanitario nazionale prevede un impegno preciso di lotta contro il tabagismo, ponendosi l'obiettivo di una riduzione del numero dei fumatori e dei danni conseguenti che, oltre che sul piano umano e sociale, comportano costi elevatissimi a carico del bilancio della sanità;

a tal fine, il Ministro della sanità con decreto dell'8 luglio 1997 istituiva, presso il Dipartimento della prevenzione, una Commissione avente « il compito di fornire indicazioni tecnico-scientifiche per la elaborazione di proposte di intervento legislativo, nonché per la definizione di pro-

grammi di prevenzione primaria e secondaria del danno alla salute derivante dall'uso di prodotti di tabacco »;

la Commissione avviava i suoi lavori nel dicembre del 1997 e successivamente con verbale del 24 febbraio 1998 decideva di organizzarsi in sottogruppi, al fine di predisporre progetti e documenti da discutersi poi nella riunione plenaria;

al primo sottogruppo si affidava il compito di elaborare un documento che fornisse chiare indicazioni sui locali in cui vige il divieto di fumo, sui funzionari che devono essere addetti ai controlli nelle varie strutture, sulle modalità di verbalizzazione delle infrazioni e di pagamento delle sanzioni stante la evidente mancata applicazione della normativa di riferimento (legge n. 584/75);

detto documento avrebbe dovuto avere il carattere di « linee-guida » per una corretta interpretazione ed applicazione delle leggi da diffondersi capillarmente agli uffici periferici dipendenti dalle amministrazioni statali coinvolte, ma anche agli altri uffici per i quali sono previsti gli stessi obblighi di legge;

il lavoro del primo sottogruppo veniva presentato all'attenzione della Commissione in data 14 maggio 1998 che lo approva all'unanimità « auspicandone la presentazione in occasione della Giornata Mondiale senza tabacco del 31 maggio »;

nella stessa seduta la Commissione decideva di proseguire i lavori affidando alle cure del primo sottogruppo l'elaborazione di una proposta di legge che, ovviamente valutata e fatta propria dal Ministro, si ponesse all'attenzione del Parlamento;

anche tale lavoro corredata da una relazione illustrativa veniva posta all'attenzione dei componenti della commissione già in data 13 novembre 1998 e successivamente approvata e trasmessa al Ministro;

il documento « linee-guida », che oltre a chiarire come vanno risolti alcuni aspetti

relativi all'applicazione delle sanzioni previste per il divieto di fumo nei luoghi pubblici, ha il pregio di informare anche sulle leggi (v. articolo 2082 c.c.; legge n. 626/94; sentenza Corte Costituzionale n. 399/96) che proteggono i non fumatori dal fumo passivo nei luoghi di lavoro, veniva portato all'attenzione dell'Ufficio legislativo del ministero al fine di acquisire un parere;

dello ufficio sollevava alcuni dubbi in ordine al documento, a cui hanno fatto seguito, all'indirizzo dello stesso lettere di chiarimento da parte di alcuni membri della Commissione, in particolare del Codacons;

da oltre un anno, nonostante varie richieste Codacons volte a sollecitare l'approvazione e diffusione del lavoro svolto dalla commissione, tutto tace, mentre in Italia la legge sul divieto di fumo è sempre più inapplicata, aumentano i giovani che fumano, e i giudici si dispongono a riconoscere quali dipendenti e causa di servizio le patologie di quanti sono stati costretti a respirare sul posto di lavoro il fumo dei colleghi -:

se non intenda riferire sullo stato di tale documento elaborato dalla Commissione tabagismo nonché sulle ragioni per cui tale commissione non venga più riunita, e su quelle che impediscono di emettere linee guida che potrebbero diminuire il fenomeno del tabagismo, che l'Oms ha definito un vero flagello sociale, e diminuire malattie, morti e costi sanitari;

se non intenda chiarire chi e perché si opponga ad una misura di salute e benessere per i cittadini e intervenire su una situazione che attualmente avvantaggia soltanto le grandi multinazionali del tabacco;

se non intenda intervenire affinché le linee guida siano emesse almeno in occasione della prossima giornata mondiale contro il tabacco evitando che sia la solita rituale manifestazione di facciata.

(5-07773)

PAMPO, MANTOVANO e OZZA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con una serie di interrogazioni che stranamente non hanno avuto mai risposta si poneva all'attenzione le tante contraddizioni del Governo in ordine alla funzionalità delle Ferrovie Sud-Est, a totale gestione pubblica;

il settore, ramificato in tutta la Puglia, da anni risulta commissariato ma mai utilizzato per rendere efficiente il servizio a soddisfare le esigenze di chi predilige il trasporto su rotaie;

lo stato di totale abbandono è evidente a tutti mentre si spendono pubblici denari in spot televisivi per evidenziare una efficienza che, purtroppo, non esiste;

gli orari dei treni, poi, non rispondono alle esigenze dei pendolari ed anzi è previsto un ridimensionamento contestato, per altro, dal comitato per la difesa dei viaggiatori delle Sud-Est, costituitosi recentemente per salvare lo stesso trasporto su rotaie;

l'intendimento del Governo di annullare tale trasporto pubblico è ormai evidente, l'orario non rispondente alle esigenze di studenti e lavoratori costringono gli stessi a cambiare mezzo di trasporto e la riduzione delle corse — nella sola tratta Lecce-Gallipoli ne sono previste cinque in meno — confermano la strategia messa in atto dal Governo per considerare improduttivo tale servizio e, quindi, annullare il trasporto pubblico che, almeno nel Salento, collega Lecce, capolinea delle Ferrovie Spa, con il resto della provincia;

allo scopo di contrastare tale strategia si è costituito il Comitato per salvare le Ferrovie Sud-Est, con il coinvolgimento di tutti i Sindaci salentini intenzionati a non essere penalizzati per la propria posizione geografica -:

quali sono i reali intendimenti del Ministero in ordine alle Ferrovie Sud-Est;

quali le ragioni del persistente commissariamento delle stesse;

i motivi del mantenimento della rete ferroviaria nello stato di totale abbandono;

le ragioni per le quali si riducono corse e si mantengono orari non confacenti alle esigenze dei pendolari;

quali le concrete iniziative che si intenda assumere per rilanciare il trasporto su rotaie delle Ferrovie Sud-Est;

quali gli intendimenti per pervenire all'ammodernamento e, quindi, al rilancio del tradizionale trasporto ramificato in Puglia.

(5-07774)

nualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali, la società di cultura versa alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato, una somma pari al 2 per cento e una somma pari rispettivamente al 34 e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi »;

la dotazione finanziaria del Fondo unico dello spettacolo, che per l'anno 2000 ammonta ad oltre 950 miliardi di lire, non riesce più a soddisfare le esigenze dei soggetti produttori di cultura —:

se non ritenga opportuno estendere le agevolazioni tributarie previste per la società di cultura La Biennale di Venezia, ai seguenti soggetti: Fondazione teatro Regio di Torino, Fondazione teatro La Scala di Milano, Fondazione teatro La Fenice di Venezia, Fondazione Arena di Verona, Fondazione teatro comunale di Trieste, Fondazione teatro Carlo Felice di Genova, Fondazione teatro comunale di Bologna, Fondazione teatro comunale di Firenze, Fondazione teatro dell'Opera di Roma, Fondazione accademia nazionale di S. Cecilia, Fondazione teatro San Carlo di Napoli, Fondazione teatro Massimo di Palermo, Fondazione teatro lirico di Cagliari, Associazione teatro stabile di Torino, Associazione centro teatrale bresciano, Ente autonomo Piccolo teatro di Milano, Teatro stabile del Veneto « Carlo Goldoni », Ente autonomo teatro stabile di Bolzano, Ente autonomo teatro stabile di prosa del Friuli, Teatro stabile sloveno, Ente autonomo teatro stabile di Genova, Associazione Emilia-Romagna teatro, Fondazione teatro stabile dell'Umbria, Associazione teatro di Roma, Associazione teatro Biondo stabile di Palermo, Ente teatro di Sicilia stabile di Catania.

(4-29728)

ROSSETTO e FRATTA PASINI. — *Al Ministro delle finanze e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante « Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto », prevede all'articolo 1 una serie di norme riguardanti la « disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della società di cultura La Biennale di Venezia »;

il comma 2 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, prevede che « per le somme versate al patrimonio della società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, il limite del 2 per cento relativo alla detrazione dell'imposta lorda, è elevato al 30 per cento »;

il comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che « i proventi percepiti dalla società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi »;

il comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, prevede che « an-

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998,